



Ministero dell'istruzione e del merito

Disciplina delle modalità di erogazione del Fondo istituito al fine di promuovere e incentivare i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 168

VISTA la legge 10 novembre 2025, n. 168, recante “Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi”, e in particolare l'articolo 2, comma 1, che istituisce un fondo, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, e il comma 2 che prevede che “Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge 1° dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e in particolare l'art. 34, comma 6-bis, relativo alla conservazione dei residui passivi di parte corrente nel caso di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;



Ministero dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 n. 208, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;

VISTA la “Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo”, come aggiornata al 19 febbraio 2025, e di cui è stata data informazione in medesima data al Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le iniziative che si intendono realizzare costituiscono attività di rilevante interesse e sono in linea con i compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento all'educazione dei giovani sui temi dell'antisemitismo e del razzismo;

CONSIDERATO che il Ministero dell'istruzione e del merito, attua una serie di attività progettuali anche a livello internazionale con il coinvolgimento di docenti e alunni di tutti i cicli dell'istruzione nell'ambito della celebrazione del “Giorno della Memoria”;

DECRETA

Articolo 1

(Principi generali e modalità di utilizzo delle risorse)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 10 novembre 2025, n. 168, il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse relative al fondo per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, iscritto sul capitolo di spesa n. 3020 piano gestionale 1 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili per l'erogazione delle risorse.
2. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 168 del 2025, le risorse sono finalizzate a promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella



Ministero dell'istruzione e del merito

memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, anche ricompresi nella mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, di cui all'art. 1 della citata legge n. 168 del 2025, per gli alunni e gli studenti di ogni ordine e grado, accompagnati da percorsi didattici e formativi.

Articolo 2

(Modalità di finanziamento e spese ammissibili)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali proporzionalmente, sulla base del numero alunne e alunni e studentesse e studenti, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nell'anno scolastico di riferimento.
2. Gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e selettività, individuano a seguito di appositi avvisi le Istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) le Istituzioni scolastiche prevedono di realizzare i viaggi presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945;
 - b) la realizzazione di tali viaggi sia opportunamente inserita tra le progettualità formative contenute nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) ovvero nel relativo Curricolo.
3. Sono considerate ammissibili le spese relative all'organizzazione del viaggio degli studenti e dei docenti accompagnatori, connesse a pernottamenti, vitto, ingressi a musei e mostre con accompagnamento di guide turistiche, nonché spostamenti nei luoghi del percorso didattico.
4. Con decreto del Direttore generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica le risorse sono ripartite secondo le modalità indicate al comma 1.
5. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica svolge l'attività di verifica dello stato di assegnazione e del monitoraggio dell'utilizzo dei fondi.

Il presente atto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara